



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@figc.it](mailto:crlnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2018/2019

### Comunicato Ufficiale n° 329 CSAT 22 del 03 marzo 2020

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

- A) Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

#### 1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it)

- B) Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva d'Appello Territoriale in via generale sono decise in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia l'obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purchè ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni ( art. 77 comma 4 C.G.S.); nel qual caso trattandosi di atto dovuto la comunicazione con cui si da avviso della data in cui sarà assunta la decisione vale anche come convocazione della parte richiedente senza che sia necessario ulteriore specificazione.

## **Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**Riunione del giorno 03 marzo 2020.**

**E' presente il rappresentante AIA AB La Cara Giuseppe**

### **APPELLI**

#### **Procedimento 92/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

SSD CITTA' DI SCORDIA (RG) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Tuvé Rosario.

Campionato Eccellenza Girone "B" Gara: Città di Scordia – Città di S. Agata del 9.2.2020  
C.U. n. 298 del 12.02.2020.

Con preannuncio di reclamo del 13.02.2020 la SSD Città di Scordia ha impugnato la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata, richiedendo, nel contempo, copia degli atti ufficiali di gara da inviare ad una email non certificata.

Con pec del 14.02.2020 la Segreteria di questa Corte inviava alla email indicata nel preannuncio di reclamo copia degli atti ufficiali di gara.

Con email del 14.02.2020 il sig. Luigi Rivecchio chiedeva di avere inviati nuovamente gli atti ufficiali di gara questa volta presso un indirizzo di posta elettronica certificata a cui si dava riscontro con pec del 18.02.2020..

Con pec del 26.02.2020 la SSD Città di Scordia inviava i motivi di appello evidenziando che gli stessi erano già stati inviati a mezzo pec in data 17.02.2020 come da attestazione di invio che allegava in atti.

La Corte Sportiva di Appello rileva che l'invio dei motivi è comunque tardivo perché gli stessi dovevano essere depositati presso la Segreteria di questa Corte al più tardi entro le ore 24,00 del 24.2.2020 volendo prendere per buona la data del nuovo invio dei chiesti documenti asseritamente non ricevuti con il primo invio.

Infatti da un attento esame dei documenti allegati risulta che la pec del 17.02.2020 risulta essere stata inviata ad un indirizzo pec errato e più precisamente a:

[cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it)

anziché a

[cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

con la conseguenza che detto primo invio è assolutamente inesistente e sarebbe bastato alla reclamante la necessaria diligenza per accorgersi dell'errore commesso atteso che il sistema invia al mittente due pec la prima di accettazione della email dal sistema e la

seconda che conferma o meno l'avvenuta consegna della email nella casella di posta elettronica del destinatario momento questo in cui la pec esplica ai fini giuridici tutti i suoi effetti

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

#### **Procedimento 94/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

F.C.A. MORTELLITO (ME) Avverso squalifica per quattro gare a carico dei calciatori Salvatore Battiata e Daniele De Luca.  
Campionato C5 Serie C1 Girone "B" Gara: Mortellito – Catania C5 del 08.02.2020.  
C.U. n.298 del 12.2.2020.

Con preannuncio reclamo inviato a mezzo pec del 14.2.2020 e successivo invio dei motivi a mezzo pec in data 18.02.2020 la FCA Mortellito impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate e ne chiede la riforma.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che i motivi sono stati depositati oltre i termini procedurali infatti ai sensi del comma 2 dell'art. 76 CGS il preannuncio deve essere depositato presso la Segreteria della Corte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione del C.U. dove sono riportate le decisioni che si intendono impugnare; per il successivo comma 3 il reclamo deve essere depositato a mezzo pec presso la segreteria della Corte entro i cinque giorni dalla pubblicazione della decisione. In caso di mancato deposito nel termine indicato la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare con conseguente declaratoria di inammissibilità dello stesso e ciò senza contare che lo stesso non risulta sottoscritto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

#### **Procedimento 95/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. PRO FALCONE (ME) Avverso omologazione risultato gara.  
Campionato Promozione Girone "B" Gara Nuova Pol. Acquadolci – Pro Falcone del 14.2.2020.  
C.U. n.301 del 14.2.2020.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio dei motivi l'ASD Pro Falcone, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal G.S.T. che ha rigettato il reclamo proposto dalla odierna reclamante in ordine alla presunta posizione irregolare del calciatore Crascì Marco riproponendo in questa sede quanto già sostenuto dinanzi al giudice di prime cure.

Nulla è pervenuto dalla controparte.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il reclamo così come proposto non solo è infondato ma è anche temerario in quanto la reclamante nella sua esposizione omette, volontariamente, di riferire a questa Corte, per come risulta dalla lettura della impugnata decisione, che il GST aveva sospeso la sua decisione rimettendo gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti unico competente a pronunciarsi in ordine alla validità di un tesseramento e che quest'ultimo con dispositivo pubblicato con C.U. n.31/TFN-ST 2019/2020 del 10/02/2020 e consequenziali motivi pubblicati con C.U. n.40/TFN-ST del 19.02.2020 ha dichiarato valido il tesseramento del calciatore Marco Crascì.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale affinché quest'ultima valuti se il comportamento processuale della reclamante abbia violato il principio di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 CGS.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

## **Procedimento 96/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. CONCORDIA FUTSAL (AG) Avverso inibizione fino al 13.04.2020 del sig. Piscopo Vincenzo ed avverso squalifica per cinque gare a carico della calciatrice sig.ra Ester Garlisi.

Campionato Serie D C5 Femminile Gara: Sciò – Concordia Futsal del 09.02.2020.

C.U. n.54 del 14.02.2020 Delegazione Provinciale di Caltanissetta.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio dei motivi nei termini l'ASD Concordia Futsal, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate e ne chiede la revoca o, in subordine, una rideterminazione in termini più equi sostenendo che il sig. Vincenzo Piscopo non ha mai rivolto alcun offesa al DDG ma si sarebbe limitato a richiedere a quest'ultimo delle spiegazioni in ordine al suo allontanamento. Sostiene poi che una volta allontanatosi il sig. Piscopo, a stento, è riuscito a trovare posto in Tribuna da dove ha seguito il prosieguo della gara rimanendo in silenzio onde evitare ostilità da parte del pubblico locale. Per quanto riguarda poi la squalifica a carico della calciatrice Ester Garlisi la reclamante sostiene che la sua espulsione è stata ingiusta non quest'ultima avendo mai colpito una calciatrice avversaria.

All'udienza odierna è stata sentita la parte avendone questa fatta tempestiva e rituale richiesta la quale ha insistito nei motivi del reclamo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 CGS fa piena prova in ordine ai fatti ed ai comportamenti posti in essere da

tesserati nel corso di una gara rileva che al 5' del 2° t. è stato allontanato il sig. Piscopo Vincenzo perché dissentendo da una decisione appena assunta dal DDG gli rivolgeva una frase non solo dall'evidente tenore offensivo ma anche minacciosa. Lo stesso una volta raggiunta la tribuna ha continuato a offendere il DDG.

Al 18' del 2° t. è stata espulsa la calciatrice Garlisi Ester perché colpiva con uno schiaffo al volto una calciatrice avversaria. La stessa alla notifica del provvedimento disciplinare profferiva nei confronti dell'arbitro delle frasi dall'evidente tenore offensivo.

Al termine della gara la predetta calciatrice faceva rientro in campo e dirigendosi verso la calciatrice avversaria contraddistinta con la maglia n.10 la invitava a dichiarare al DDG che non era stata colpita accompagnando tale invito con una frase dall'evidente tenore offensivo.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento per quanto riguarda la calciatrice Ester Garlisi risultando la sanzione inflitta dal giudice di prime cure congrua e non suscettibile della benché minima riduzione in ragione dei plurimi comportamenti antiregolamentari posti in essere dalla tesserata.

Di contro il reclamo può trovare parziale accoglimento per quanto riguarda la sanzione a carico del sig. Vincenzo Piscopo la quale deve essere rideterminata come da dispositivo in termini più equi in ragione di quanto effettivamente addebitatogli

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina fino al 15/03/2020 l'inibizione a carico del sig. Piscopo Vincenzo confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

## **Procedimento 98/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

U.S. MARGHERITENSE 2018 A.S.D. (AG) Avverso squalifica fino al 09.02.2021 a carico del calciatore sig. Davide Bilello.

Campionato 3<sup>a</sup> Cat. Gara: Camporeale Calcio 2018 – Margheritese 2018 del 09.02.2020 – C.U. n. 45 del 13.02.2020 Delegazione Provinciale di Trapani.

Con reclamo del 19.02.2020 l'US Margheritese 2018, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il reclamo così come proposto è inammissibile per non essere stato preceduto dal preannuncio previsto dal comma 2 dell'art. 76 CGS e ciò senza contare che lo stesso risulta essere stato inviato solo in data 19.02.2020 e, quindi, ben oltre il termine di giorni cinque dalla pubblicazione sul C.U. della decisione impugnata.

La dichiarazione di inammissibilità preclude qualsiasi esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento 100/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

S.S.D. CITTA' DI SCORDIA (RG) Avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Armando Di Martino.  
Campionato Eccellenza Girone "B" Gara: Ragusa Calcio – Città di Scordia del 15.02.2020.  
C.U. n. 308 del 19.02.2020.

Con tempestivo preannuncio reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi lo SSD Città di Scordia, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST a carico del proprio tesserato così come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi risultando la stessa sproporzionata al reale accadimento dei fatti seppur parzialmente ammessi dalla stessa reclamante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti ed i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che il sig. Armando Di Martino è stato espulso al 48' del 2° t. perché a seguito di un goal appena subito riteneva che lo stesso fosse stato realizzato in posizione fuori gioco per cui si dirigeva di corsa verso l'AA1 e spintonandolo ne contestava la decisione.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare solo parziale accoglimento e la squalifica va rideterminata come da dispositivo tenendo conto che la sanzione da irrogarsi va individuata nel minimo edittale di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art.36 CGS aggravata ai sensi del comma 4 dell'art. 73 delle NOIF in quanto nell'occorso rivestiva la funzione di capitano.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Armando Di Martino e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento 101/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. CALTAGIRONE (CT) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Alessandro Gianquinta.  
Campionato Promozione Girone "D" Gara: Floridia – Caltagirone del 16.02.2020.  
C.U. n. 308 del 19.02.2020.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo, e contestuale invio dei motivi, l'ASD Caltagirone, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST a carico del proprio calciatore come in epigrafe riportata e ne chiede una



rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Gianquinta non avrebbe dato alcuno schiaffo ad un avversario ma si sarebbe limitato a simulare il gesto senza che ne sia conseguito alcun contatto fisico.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti ed i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 36 del 2° t. il sig. Gianquinta Alessandro è stato espulso per avere colpito un calciatore avversario con un pugno al volto, senza causargli ulteriori conseguenze.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come irrogata dal GST è congrua e non suscettibile della benché minima riduzione anche in ragione del fatto che la stessa risulta essere stata applicata nel minimo edittale previsto dall'art. 38 CGS.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento 102/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. REAL T. BELLAVILLE (PA) Avverso squalifica fino al 20.03.2020 a carico dell'allenatore sig. Vincenzo Marsala.

Campionato C5 Serie C1 Girone "A" Gara: Real T. Bellaville – Bagheria Città delle Ville del 15.02.2020.

C.U. n. 308 del 19.02.2020.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'ASD Real T. Bellaville impugna la decisione assunta dal GST a carico del proprio tesserato come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi in quanto l'espressione offensiva pronunciata dal Vincenzo Marsala era diretta ad un proprio tesserato e non già nei confronti del DDG così come comprovato non solo dalla dichiarazione rilasciata e sottoscritta dall'allenatore della consorella ma anche da un video. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il reclamo non risulta sottoscritto per cui lo stesso va dichiarato inammissibile con conseguente preclusione di ogni esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento 103/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

POL. DIL. ICCARENSE (PA) Avverso omologazione risultato gara.  
 Campionato 1<sup>a</sup> Cat. Girone "A" Gara: Iccarense – Gibellina del 09.02.2020.  
 C.U. 313 del 21.02.2020.

Con preannuncio di reclamo e contestuale invio dei motivi a mezzo pec del 22.02.2020 la Pol. Dil. Iccarense, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e pur ammettendo che il ricorso in primo grado era inammissibile per non essere stato sottoscritto, sebbene per pura dimenticanza, chiede a questa Corte di rivalutare la suddetta decisione poiché il calciatore sig. Distefano Davide nato il 6.12.2001 non aveva titolo a parteciparvi non essendo regolarmente tesserato con il Gibellina.

Nulla è pervenuta dalla controparte.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il proposto gravame poiché ai sensi del comma 3 dell'art. 78 CGS con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il ricorso in primo grado.

Solo per completezza della decisione si rileva che lo stesso sarebbe da considerarsi infondato in quanto il calciatore Distefano Davide nato il 6.12.2001 è tesserato per la Soc. Gibellina sin dal 9.12.2019 così come risultante dal sistema informatico AS400 della Federazione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore  
 Avv. Ludovico La Grutta

## **Procedimento 104/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. KATANE SOCCER (CT) Avverso squalifica fino al 31.05.2020 a carico del calciatore sig. Leone Gabriele.

Campionato Under 19 Play Off Gara: Città di Misterbianco – Katane Soccer del 24.02.2020.

C.U. 36 del 27.02.2020 Delegazione Provinciale di Catania.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'ASD Katane Soccer, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che la stessa risulta sproporzionata in relazione all'effettivo accadimento dei fatti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art.61 CGS fa piena prova circa i fatti ed i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara rileva che il sig. Leone Gabriele al termine della stessa protestava vivacemente nei confronti del DDG e nel contempo lo spintonava.

La condotta in esame, pertanto, va inquadrata nella fattispecie prevista dal comma 1 dell'art. 35 CGS il quale al comma 2 prevede una sanzione non inferiore a quattro giornate di gara.



In ragione di quanto sopra il gravame può trovare accoglimento e la sanzione va rideterminata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina a tutto il 15 aprile 2020 la squalifica a carico del calciatore sig. Leone Gabriele e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 03 marzo 2020**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI